

considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. -2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1964.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

**Tabella delle retribuzioni medie mensili
per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia**

| CATEGORIE DEL PERSONALE | CATEGORIE DEGLI ALBERGHI | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | Alberghi di lusso | Alberghi di 1ª categoria | Alberghi di 2ª categoria | Alberghi di 3ª e 4ª categoria | Piccoli alberghi, pensioni e locande |
| 1ª Categoria - uomini | 78.000 | 68.000 | 62.000 | — | — |
| 1ª Categoria - donne | 68.000 | 62.000 | 56.000 | — | — |
| 2ª Categoria uomini: | | | | | |
| oltre i 20 anni | 62.000 | 57.000 | 55.000 | 53.000 | 50.000 |
| inferiore a 20 anni | 56.000 | 52.000 | 50.000 | 49.000 | 42.000 |
| 2ª Categoria - donne: | | | | | |
| oltre i 20 anni | 56.000 | 52.000 | 50.000 | 49.000 | — |
| inferiore a 20 anni | 45.000 | 43.000 | 41.000 | 40.000 | — |
| 3ª Categoria - uomini: | | | | | |
| oltre i 20 anni | 57.000 | 54.000 | 52.000 | 51.000 | 42.000 |
| dai 18 a 20 anni | 52.000 | 49.000 | 47.000 | 46.000 | 39.000 |
| inferiore a 18 anni | 40.000 | 38.000 | 37.000 | 36.000 | 32.000 |
| 3ª Categoria - donne: | | | | | |
| oltre i 20 anni | 51.000 | 48.000 | 47.000 | 45.000 | 38.000 |
| dai 18 a 20 anni | 42.000 | 40.000 | 38.000 | 37.000 | 32.000 |
| inferiore a 18 anni | 37.000 | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 30.000 |

Note:

- 1) La tabella di cui sopra trova applicazione per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino città.
- 2) Provincia di Torino:
 - a) per gli alberghi, pensioni e locande a carattere annuale, riduzione del 10 % delle retribuzioni medie di cui sopra.
 - b) per gli alberghi della Provincia a carattere stagionale:
 - 10 % di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego non supera i due mesi;
 - 5 % di aumento delle retribuzioni medie di cui sopra, se la durata della stagione o dell'impiego è superiore ai due mesi.
- 3) Per le piccole aziende a paga fissa, i contributi sono riferiti alla retribuzione di fatto percepita.
- 4) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate lavorative.
Le retribuzioni medie stesse si intendono comprensive del valore del vitto e alloggio, gratifica natalizia, festività e lavoro straordinario.
- 5) Nel caso di modifiche dei valori di vitto ed alloggio stabiliti con decreto ministeriale per tutte le categorie di aziende alberghiere, le rispettive retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.
- 6) Per la classifica del personale si fa riferimento a quello previsto dal contratto nazionale di categoria.
- 7) Per il personale femminile, assunto con specifica qualifica maschile o che disimpegni, in modo prevalente e non provvisoriamente, le stesse mansioni del personale maschile, la retribuzione media è quella della corrispondente qualifica maschile.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE